



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 88 del 04.06.2020

COPIA

Oggetto: Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020 - Proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, inoltre, il comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, della legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 755, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Viste le aliquote IMU vigenti per l'anno 2019, deliberate da ultimo in data 27/04/2016 e prorogate ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006:

- 7,6 per mille per i terreni agricoli;
- 5,8 per mille per le aree edificabili;
- 7,6 per mille per i fabbricati;
- 9,1 per mille per i fabbricati produttivi appartenenti al gruppo catastale D (di cui 7,6 per mille per riserva statale e 1,5 per mille per tributo comunale);
- 2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Viste le aliquote TASI vigenti nel 2019, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 04/12/2018:

- 0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 0,5 per mille per i fabbricati a destinazione abitativa appartenenti alle categorie catastali A esclusi A/10 (uffici) e relative pertinenze;
- 1 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10, C/1, C/2 (non pertinenziali di fabbricati ad uso abitativo), C/3, C/4, C/5;
- 0,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,5 per mille per i fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);
- 1,5 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0 per mille per le aree edificabili;

Dato atto che il Comune di Sestu non ha mai deliberato la maggiorazione TASI di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n.160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n. 53 del 03/04/2020 con la quale è stato designato il funzionario responsabile IMU nella D.ssa Alessandra Sorce, responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi;

Visto il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27/01/2020;

Considerato che dalle stime operate dall'ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 0,76 per cento per i terreni agricoli;
- 0,58 per cento per le aree edificabili;
- 0,5 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 0,05 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,05 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 1,06 per cento (di cui 0,76 per cento per tributo riservato allo Stato e 0,3 per cento per tributo di parte comunale) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0,84 per cento per gli altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare al fine di garantire l'equilibrio del bilancio e tenendo conto dei vincoli posti dalla legge, proporre al Consiglio le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2020;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi*

a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

- l'articolo 1, comma 779, della legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 2020;

- l'articolo 138 del D.L. n. 34/2020, il quale ha abrogato il citato comma 779 e ha stabilito che il nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e per l'approvazione di aliquote e regolamento IMU è il 31 luglio 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL.;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di proporre al Consiglio comunale l'approvazione delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU nell'anno 2020:

- 0,76 per cento per i terreni agricoli;
- 0,58 per cento per le aree edificabili;
- 0,5 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 0,05 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,05 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 1,06 per cento (di cui 0,76 per cento per tributo riservato allo Stato e 0,3 per cento per tributo di parte comunale) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0,84 per cento per gli altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 03/06/2020

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 03/06/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/06/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **08/06/2020** al **23/06/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08/06/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 23/06/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.06.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO